



25 SET 2014

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 400/A/2014/1.308

Roma, 25 settembre 2014

OGGETTO: Emergenza Immigrazione. Indicazioni operative.

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

E, p. c.

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI  
E L'IMMIGRAZIONE

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

ROMA

ALL'UFFICIO COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE  
FORZE DI POLIZIA

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE  
E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE  
DI SANITÀ

ROMA

ALLA DIREZIONE ANTICRIMINE  
DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA

AI SIGNORI PREFETTI - U.T.G. DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER  
LA PROVINCIA DI BOLZANO

BOLZANO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER  
LA PROVINCIA DI TRENTO

TRENTO

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
DI COORDINAMENTO PER LA REGIONE  
VAL D'AOSTA

AOSTA

AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE  
DI POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI I GABINETTI INTERREGIONALI E  
REGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA

LORO SEDI

Come è noto, lo straordinario afflusso di oltre 130.000 migranti che sono giunti quest'anno sulle coste italiane ha suscitato grande preoccupazione in ambito nazionale ed europeo.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Peraltro, alcuni Stati membri lamentano, con crescente insistenza, il mancato fotosegnalamento di numerosi migranti che, dopo essere giunti in Italia, proseguono il viaggio verso i Paesi del nord Europa.

Tale generale contesto determina la necessità di affrontare la situazione emergenziale con rinnovata cura nella attività di identificazione e di fotosegnalamento dei migranti.

Premesso quanto sopra, facendo seguito all'unità nota di sensibilizzazione, inviata dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato l'8 agosto scorso (ALL. 1), si forniscono le seguenti linee di indirizzo operativo, cui attenersi per il corretto adempimento delle procedure di fotosegnalamento, per armonizzare le procedure in uso e per corrispondere ai molteplici quesiti recentemente pervenuti.

## Considerazioni di carattere generale

Durante i scorsi mesi, si è avuto modo di constatare l'oggettiva difficoltà di procedere al fotosegnalamento dei migranti direttamente nei luoghi di sbarco, in considerazione del rilevante numero dei gruppi soccorsi dalle unità navali.

I tentativi di identificazione esperiti in tali condizioni hanno determinato, infatti, rilevanti problemi connessi alla sicurezza con la conseguente difficoltà di procedere alla suddetta attività.

Si ritiene, pertanto, più efficace ed utile procedere al fotosegnalamento, evitando, ove possibile, promiscuità con gruppi giunti precedentemente, allorché i migranti sbarcati vengono successivamente trasferiti nelle diverse località del territorio nazionale secondo il piano di distribuzione comunicato dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione.

I trasferimenti nelle province di accoglienza sono organizzati:

- trasferimenti per via aerea: dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere;

- trasferimenti via terra (autobus): dalle Prefetture interessate.

Al riguardo, con l'ulteriore fine di informare i migranti sulle conseguenze derivanti dalla mancata collaborazione con le Autorità italiane nell'identificazione, è in via di distribuzione sulla unità che svolgono attività di soccorso in mare, presso le località di sbarco, nonché alle Questure di accoglienza un volantino informativo multilingue (ALL. 2), che sarà consegnato ai migranti, secondo le modalità contenute nella nota nr 400B/1/div/1.62.1 prot. nr. 27.9.78 del 23 settembre 2014 della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere (ALL. 3).

Ciò premesso, al fine di migliorare ulteriormente l'intero sistema operativo, omogeneizzando su tutto il territorio nazionale, si ritiene necessario fornire alle SS.LL. chiarimenti in ordine alle diverse fasi operative correlate all'organizzazione dei servizi di accoglienza, all'identificazione degli stranieri e all'eventuale adozione di provvedimenti di natura amministrativa o giudiziaria.

## Il controllo sanitario dei migranti

Si rammenta che prima dello sbarco tutti i migranti vengono sottoposti a visita da parte dei medici della Marina Militare, se trasportati su navi di quella Forza Armata, o del Ministero della Salute, se soccorsi da unità della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto o da mercantili in



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

transito. I medici provvedono così ad individuare i casi che, nell'immediatezza, necessitano di accertamenti ulteriori e di terapia, inviandoli presso gli ospedali dei luoghi di approdo.

Dopo tale iniziale filtro sanitario, viene rilasciata una certificazione medica cumulativa che attesta l'assenza di malattie infettive e contagiose in atto nel gruppo dei migranti.

Tale certificazione consente il prosieguo dell'iter di accoglienza e contiene, in dettaglio, tutte le informazioni sulle condizioni morbose eventualmente riscontrate. I migranti che presentano malattie infettive e contagiose, anche sospette, o che necessitano di cure per qualsivoglia altra patologia, come detto sopra, vengono tempestivamente avviati nei locali nosocomi e non possono, ovviamente, continuare l'iter successivo, se non dopo che gli accertamenti effettuati in sede ospedaliera escludono qualsiasi rischio di natura infettiva.

In occasione di ogni sbarco, il Ministero della Salute emette tempestivamente un bollettino sulle risultanze di tale attività e lo inoltra agli enti sanitari competenti, tra cui la Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato che opera un monitoraggio continuo in merito.

Peraltro, la stessa Direzione è in costante contatto con i medici della Polizia di Stato delle sedi ove avvengono gli sbarchi e di quelle dove sono trasferiti i migranti, attivando puntuali e reciproci scambi sulle eventuali criticità di carattere sanitario, con particolare e primario riferimento al personale della Polizia di Stato impegnato a vario titolo nelle operazioni.

La procedura descritta consente così un adeguato contenimento del potenziale rischio biologico del personale che opera, ed di là delle altre misure cautelative già adottate in termini di profilassi.

Inoltre, in rapporto a particolari circostanze che avventino rischi di natura biologica, i Questionari delle sedi nelle quali vengono trasferiti i migranti possono impiegare i medici della Polizia di Stato per monitorare in tempi stretti la situazione, consentendo di mettere in atto, laddove necessario, ogni misura di tutela nei riguardi del personale della Polizia di Stato, con particolare riguardo agli aspetti di informazione sanitaria, alla fornitura ed al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Interventi di carattere sanitario nei confronti dei migranti, ivi compreso il rilascio di certificazioni di idoneità dello straniero destinatario di provvedimento di trattamento in un Centro di identificazione ed Espulsione, restano di competenza delle strutture locali di sanità pubblica.

## L'organizzazione dei servizi di ordine pubblico nelle province di destinazione dei migranti

La SSLL, avuta notizia dai piani di ripartizione circa il trasferimento nelle rispettive province di migranti destinati ad essere ospitati presso strutture di accoglienza temporanea, prepareranno adeguati servizi di ordine e sicurezza pubblica al fine di assicurare la regolare gestione delle correlate attività di identificazione e delle operazioni di fotosegnalamento, consentendo peraltro al personale di polizia scientifica di poter operare in condizioni di sicurezza.

Qualora le forze territoriali fossero valutate insufficienti per l'attuazione delle misure necessarie alla tutela dell'ordine pubblico, potrà essere richiesto il concorso di aliquote di rinforzo dei reparti inquadrati secondo le procedure ordinarie o secondo emergenza in relazione all'immediatezza degli arrivi.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Si raccomanda la tempestività delle richieste, al fine di consentire la migliore pianificazione degli impieghi delle risorse mobili, in un quadro nazionale caratterizzato da concomitanti eventi di rilievo per l'o.p..

## L'attività di identificazione e fotosegnalamento<sup>1</sup>

Allo scopo di superare le comprensibili e note difficoltà operative recentemente riscontrate, va evidenziato che, prescindendo dalla puntuale identificazione operata sulla base dell'esibizione del documento di viaggio, se posseduto, ovvero, più in generale, dall'inesistenza di motivi di dubbio sulla dichiarata identità, lo straniero deve essere sempre sottoposto a rilievi foto dattiloscopici e segnalatici, indicando come motivo di fotosegnalamento, per ogni straniero di età non inferiore a 14 anni: "Ingresso illegale - Regolamento (CE) nr. 2725/2000", nella seguenti, specifiche ipotesi:

1. nel caso sia stato fermato in relazione all'attraversamento irregolare via terra, via mare o via aria della frontiera dallo Stato membro in provenienza da un Paese terzo<sup>2</sup>;
2. nel caso sia soccorso in alto mare e sia condotto sul territorio dello Stato<sup>3</sup>.

In tale contesto, va evidenziato che per attivare la procedura tecnica di fotosegnalamento, l'Ufficio operante dovrà sempre considerare la propria richiesta di segnalamento con la relativa motivazione<sup>4</sup> che rappresenta, pertanto, un elemento essenziale dell'atto, senza il quale gli operatori di polizia scientifica non possono completare la redazione del cartellino ed il conseguente inserimento in AFIS e in EURODAC. Tale adempimento costituisce il presupposto per l'adozione di sviluppi procedurali dedicati<sup>5</sup>.

Ribadendo, peraltro, le univoche indicazioni operative diramate dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, con la circolare N. 400/A/2013/10.2.5, prot. 26419, del 12 agosto 2013<sup>6</sup> (ALL. 4), si ritiene utile richiamare l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza dell'inserimento delle impronte digitali nella banca dati Eurodac, che è effettuata da copisti Uffici in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 2725/2000, rispettivamente, negli articoli 4 e 8.

Allo scopo, infatti, di consentire ad un Paese membro di verificare se uno straniero illegalmente presente sul proprio territorio abbia in precedenza presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Stato europeo, il fotosegnalamento deve essere necessariamente effettuato nelle seguenti ipotesi:

<sup>1</sup> L'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, già prevede la sottoposizione a rilievi fotodattiloscopici e segnalatici dello straniero del quale si dubiti dell'identità personale, ampliando l'ambito applicativo delle specifiche previsioni di cui agli articoli 4 del TULPS, e 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, c. 349 c.p.p.

<sup>2</sup> In conformità all'articolo 8, del Regolamento (CE) n. 2725/2000.

<sup>3</sup> La casistica in esame, difatti, deve considerarsi di dettaglio della precedente ipotesi, specificamente prevista dall'articolo 8, del Regolamento (CE) n. 2725/2000.

<sup>4</sup> c.d. "motivo del fotosegnalamento".

<sup>5</sup> Per esempio, relativamente al numero di cartellini da stampare, in funzione dei diversi possibili Uffici cui destinati (A.G., istituti di pena, Interpol ecc.).

<sup>6</sup> Si veda pag. 4, della circolare del 12 agosto 2013, il paragrafo "la consultazione nella banca dati Eurodac".



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- nel caso lo straniero abbia richiesto asilo<sup>7</sup> (corrispondente al motivo di fotosegnalamento "Richiesta asilo politico - Regolamento (CE) nr. 2725/2000");
- nel caso lo straniero sia stato fermato dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, via mare, o aria della propria frontiera in provenienza da un Paese terzo e che non sia stato respinto ovvero sia stato soccorso in mare (corrispondente al motivo di fotosegnalamento "Ingresso illegale - Regolamento (CE) nr. 2725/2000").

Al fine di garantire il quotidiano monitoraggio dell'attività di identificazione e fotosegnalamento svolta, sarà cura dei Gabinetti di Polizia Scientifica provvedere, come di consueto, a comunicare i dati al Servizio di Polizia Scientifica, adoperando il modello già predisposto ed utilizzato (ALL. 5).

## Gli eventuali provvedimenti di natura giudiziaria

In ordine al rifiuto di sottoposizione al rilevamento delle impronte digitali, va evidenziato che, sul piano penalistico, tale condotta può integrare diverse fattispecie di reato che si riportano di seguito per immediato riferimento.

1. articolo 4 del TULPS, laddove è disposto che la persona che non è in grado o si rifiuta di provare la propria identità ovvero nei cui confronti si nutrono sospetti sull'identità possa essere sottoposta, dall'Autorità di pubblica sicurezza, al rilevamento delle impronte digitali. La violazione, nel caso in specie, comporta l'applicazione della contravvenzione di cui al seguente articolo 17<sup>8</sup>.
2. articoli 650 e 651 del c.p., in cui è sanzionata, rispettivamente, l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e il rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale. Quest'ultima può trovare applicazione anche nei confronti di chiunque rifiuti di dichiarare le proprie generalità ovvero quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni rese sulla propria identità o dei documenti esibiti e per tali ragioni è accompagnata negli uffici di polizia e trattenuta, per fini identificativi, ai sensi dell'articolo 11, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito con legge 18 maggio 1978, n. 191;
3. articolo 495-ter del c.p. (Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personale)<sup>9</sup>, - che, nel far riferimento, seppur indirettamente, al rifiuto di sottoposizione al rilevamento delle impronte digitali, punisce<sup>10</sup> colui che altera parti del proprio o dell'altrui corpo al fine di impedire la propria o altrui identificazione; peraltro l'articolo 381, comma 2, lettera m-quater, del c.p.p. espressamente dispone l'arresto facoltativo in flagranza.

<sup>7</sup> In conformità all'articolo 4, del Regolamento (CE) n. 2725/2000.

<sup>8</sup> La condotta è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00.

<sup>9</sup> Norma introdotta dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 (noto come "pacchetto sicurezza").

<sup>10</sup> La condotta è punita con la reclusione da uno a sei anni.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## Gli eventuali provvedimenti di natura amministrativa

Nel richiamare le direttive contenute nella circolare n. 400/A/2011/10.2.5 del 29 giugno 2011, a firma del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza (ALL. 6), è utile ribadire che le SS.LL. faranno precedere ogni attività correlata all'adozione di eventuali provvedimenti di rimpatrio, da una attenta valutazione della situazione personale dello straniero<sup>11</sup>. Tale contesto è rilevabile nel corso della rituale intervista e documentabile mediante la compilazione dell'apposito "foglio notizie" in uso dal 29 giugno 2011 (che dovrà riportare sempre la firma dell'interessato, nell'apposito campo "firma del dichiarante"<sup>12</sup>).

Le motivazioni che determinano l'attuale situazione di emergenza migratoria esigono, infine, attenta cura nel verificare preliminarmente se sussistano anche le condizioni atte a ritenere applicabile il dispositivo di cui all'articolo 5, comma 6 del TUI che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettera c ter) del novellato DPR 394/99.

-----

Attesa la particolare valenza delle indicazioni tecniche fornite, si confida nell'attenta opera di gestione dell'emergenza da condursi, come di consueto, nella più ampia collaborazione con i Signori Prefetti e con tutti gli Enti e le Agenzie impagnate in tale contesto.

Sia assicurata, inoltre, l'urgente e completa diffusione della presente direttiva tra il personale interessato.

Il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

con funzioni vicarie

Marangoni

<sup>11</sup> Al riguardo, l'articolo 13, comma 2, del novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede che l'espulsione è disposta dal Prefetto caso per caso.

<sup>12</sup> Il modello "foglio notizie" è accluso alla direttiva n. 400/A/2011/10.2.5 del 29 giugno 2011, a firma del Signor Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza pro-tempore (ALL. 3).



ALESTO 1

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE  
DELLA POLIZIA DI STATO

N.2257C/2014-S3988 - UV-4-2011-II

Roma, 8 agosto 2014

OGGETTO: Emergenza immigrazions.

Ministero dell'Interno  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza



Direzione Centrale Immigrazione

AO: RMPACT

Prot.: 0025733 del 01/08/2014

UR:

Fasc. Archivio Massimo 12.214.14



AI SIGNORI QUESTORI

LORO SEDI

e. p.c.

SEGRETARIA DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S.

ROMA

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA  
POLIZIA DELLE FRONTIERE

ROMA

A seguito dell'esponentiale aumento del fenomeno dell'immigrazione irregolare verso le coste italiane e delle ridotte attività di fotosegnalamento, rispetto al numero degli immigrati tratti in salvo, questa Direzione Centrale ha provveduto a sensibilizzare ulteriormente le articolazioni periferiche della Polizia Scientifica per una rimodulazione delle prassi operative.

In particolare si sono tenute due riunioni, la prima con le Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza della Sicilia orientale, la seconda, dedicata ad approfondimenti tecnici con la partecipazione di Funzionari del Servizio Polizia Scientifica, dei Dirigenti dei Gabinetti Regionali di Polizia Scientifica e dei Capi di Gabinetto delle Questure siciliane.

Nel corso dei lavori si è focalizzata l'attenzione sull'importanza di strutturare un canale di comunicazione più capillare e tempestivo tra tutti gli Uffici interessati, per agevolare l'anticipazione delle attività di

ND PG1307-01



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE  
DELLA POLIZIA DI STATO

fotosegnalamento già nella fase di accoglienza nelle strutture dedicate<sup>1</sup> e/o in concomitanza con le procedure amministrative di richiesta della protezione internazionale<sup>2</sup>.

A questo scopo, per superare le criticità connesse alla dislocazione dei migranti sul territorio nazionale, in relazione alle diverse condizioni ambientali e logistiche in cui vengono pianificati gli arrivi, è assicurata alle SS.LL. ampia collaborazione per supportare, in termini di risorse umane e strumentali, le esigenze emergenziali del caso, anche con il coinvolgimento dei Gabinetti Interregionali e Regionali competenti per territorio.

In aggiunta ai contatti diretti con i funzionari del Servizio Polizia Scientifica e con i responsabili delle sue articolazioni periferiche, si segnala, per ogni ulteriore evenienza, anche l'indirizzo di posta elettronica di questa struttura centrale: [casellariocentrale.sps@interno.it](mailto:casellariocentrale.sps@interno.it), presidiato continuativamente nell'arco delle 24 ore.

IL DIRETTORE CENTRALE

Zilo

<sup>1</sup> A tal fine si è provveduto ad assicurare per ogni Gabinetto Regionale ed Interregionale di Polizia Scientifica la dotazione di almeno due postazioni mobili di fotosegnalamento (c.d. muletta).

<sup>2</sup> Compilazione obbligatoria del modulo C3.

ND PG1307-01





AUGUSTO 3

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Roma, (data del protocollo)

OGGETTO: Sbarchi di immigrati sulle coste nazionali. Distribuzione volantini informativi sul fotosegnalamento.

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

e. p.c.

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

ROMA

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI  
E L'IMMIGRAZIONE

ROMA

ALLE PREFETTURE

LORO SEDI

Nel quadro delle iniziative finalizzate ad informare adeguatamente gli immigrati che giungono in Italia circa gli obblighi di legge relativi alla necessità di provvedere alla loro identificazione mediante l'acquisizione delle generalità ed il fotosegnalamento, sono stati predisposti degli specifici volantini informativi plurilingue (*in italiano, inglese, francese, arabo, farsi e tigrino*) che andranno distribuiti al loro arrivo in Italia.

Tali volantini, in particolare, dovranno essere consegnati a ciascun immigrato:

- a bordo delle unità navali governative, subito dopo essere stati soccorsi - a cura del personale della Marina Militare, della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza;
- al momento del loro sbarco sulla terraferma - a cura della Questura della provincia di sbarco;
- una volta giunti presso le provincie d'accoglienza, in base ai trasferimenti disposti via terra e via aerea dal competente Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - a cura delle Questure competenti per territorio.

A tal fine, si è provveduto all'invio urgente, tramite corriere SDA, delle seguenti aliquote di volantini:

**QUESTURE DI SBARCO (punto B)**

Questura	Nr. volantini	Nr. pacchi da 1.000 volantini
Agrigento	8.000	8



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Catania	3.000	3
Crotone	8.000	8
Messina	3.000	3
Palermo	5.000	5
Ragusa	8.000	8
Reggio Calabria	8.000	8
Salerno	8.000	8
Siracusa	8.000	8
Taranto	8.000	8
Trapani	5.000	5
Vibo Valenzia	5.000	5
	77.000	77

**QUESTURE CAPOLUOGO DI REGIONE**  
(per le esigenze di cui al punto C)

Questura	Nr. volantini	Nr. pacchi da 1.000 volantini
Ancona	5.000	5
Aosta	2.000	2
Bari	12.000	12
Bologna	12.000	12
Cagliari	5.000	5
Campobasso	2.000	2
Catanzaro	10.000	10
Firenze	12.000	12
Genova	7.000	7
L'Aquila	3.000	3
Milano	15.000	15
Napoli	12.000	12
Pelermo	10.000	10
Perugia	3.000	3
Potenza	2.000	2
Roma	15.000	15



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Torino	15.000	15
Trento	2.000	2
Trieste	3.000	3
Venezia	15.000	15
	<b>162.000</b>	<b>162</b>

Tali ultime Questure sono pregate, fin d'ora, di pianificare l'urgente redistribuzione della fornitura assegnata alle altre Questure della regione, in base agli arrivi di migranti disposti dal citato Dipartimento per le Libertà Civili e gestiti dalle competenti Prefetture.

Le medesime Questure dei capoluoghi di regione, nonché quelle territorialmente competenti per le località di sbarco dei migranti sono invitate, altresì, a segnalare con debito anticipo a questa Direzione Centrale, all'indirizzo di posta elettronica [serviziimmigrazione.dircentimm@interno.it](mailto:serviziimmigrazione.dircentimm@interno.it), le necessità di approvvigionamento di ulteriori forniture, in ragione delle esigenze operative rilevate.

IL DIRETTORE CENTRALE

*[Handwritten signature]*

Ministero dell'Interno  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Direzione Centrale Immigrazione



Auregio 4

Ministero dell'Interno  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Direzione Centrale Immigrazione  
Prot. 0026419 del 12/08/2013  
cod. 400/A  
Fasc. Archivio Massimo 10.2.5



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

N. 400/A/2013/10.2.5

OGGETTO: Norme e procedure correlate alle attività di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. *Chiarimenti operativi.*

- AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- E. p. c. AL GABINETTO DEL MINISTRO ROMA
- AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE ROMA
- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO ROMA
- ALLA DIREZIONE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO SEDE
- AI SIGNORI PREFETTI - U.T.G. DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO BOLZANO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO TRENTO
- AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO PER LA REGIONE VAL D'AOSTA AOSTA

Al fine di armonizzare le procedure in uso, traendo spunto anche dai recenti accadimenti, si rende necessario attirare l'attenzione delle SSLL sulla puntuale applicazione delle disposizioni e delle indicazioni operative vigenti, ritenendo peraltro opportuno fornire ulteriori chiarimenti di dettaglio in ordine alle prassi adottate nelle diverse fasi, relative all'adozione e all'esecuzione del provvedimento di rimpatrio di cittadini stranieri irregolari. In primo luogo, si avverte l'esigenza di riepilogare le indicazioni rese a codesti

RR/Ufficio AAGG

Via Tuscolana, 1558 00173 Roma



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Uffici in occasione dell'entrata in vigore<sup>1</sup> delle disposizioni operative contenute nella Direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008.

Richiamando, pertanto, le direttive contenute nella *circolare n. 400/A/2011/10.2.5 del 29 giugno 2011*, a firma del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza pro-tempore (All. 1), occorre ribadire che:

- deve essere sempre attentamente valutata la posizione di ogni straniero che soggiorna illegalmente sul territorio nazionale;
- a tale proposito, lo straniero deve essere intervistato, al fine di evidenziare quelle informazioni necessarie ad assicurare la completezza dell'attività istruttoria;
- ogni provvedimento di rimpatrio deve essere emesso solo dopo aver valutato il singolo caso;
- solo qualora emergano motivi impeditivi alla concessione del termine per la partenza volontaria, il rimpatrio può essere disposto con l'accompagnamento immediato alla frontiera;
- in tale contesto, e sempreché non ricorrano i presupposti per l'accompagnamento immediato alla frontiera, a richiesta dell'interessato potrà essere a lui concesso un termine per la partenza volontaria, tra i 7 e i 30 giorni, prorogabile in presenza di determinate condizioni<sup>2</sup>;
- particolare attenzione deve essere rivolta nella illustrazione dei motivi posti a fondamento di ogni provvedimento adottato.

A tale proposito, le SSLL vorranno far precedere ogni attività correlata all'allontanamento dello straniero, da una attenta valutazione della sua situazione personale<sup>3</sup>, rilevabile nel corso della rituale intervista e documentabile, da parte dei preposti Uffici, mediante la compilazione dell'apposito "foglio notizie" in uso dal 29 giugno 2011, che dovrà riportare sempre la firma dell'interessato, nell'apposito campo "firma del dichiarante"<sup>4</sup>.

Si ritiene, inoltre, di dover focalizzare l'attenzione sulle seguenti fasi operative, con lo scopo di meglio delineare le attività conoscitive che devono essere poste in essere da ciascun Ufficio, al fine di poter valutare con accuratezza il "singolo caso".

## L'attività di identificazione

Come noto, il rilevamento foto-dattiloscopico e la successiva verifica in AFIS delle impronte digitali consentono di accertare se, a carico della stessa persona, risultino foto-

<sup>1</sup> Vigente dal 24 dicembre 2011 e formalmente recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto-legge 23 giugno 2001, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 129.

<sup>2</sup> Cfr. con articolo 7 della Direttiva ed articolo 13, commi 5 e 5.1, del novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

<sup>3</sup> Al riguardo, l'articolo 13, comma 2, del novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede che l'espulsione è disposta dal Prefetto caso per caso.

<sup>4</sup> Il modello "foglio notizie" è atteso alla direttiva n. 400/A/2011/10.2.5 del 29 giugno 2011, a firma del Signor Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza pro-tempore (All. 1).

?

RR/Ufficio AAGG

Via Tuscolana, 1558 00173 Roma



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

segnalamenti con generalità diverse (alias) ai quali potrebbero essere ricondotti precedenti penali o di polizia, iscritti in banca dati con il nominativo-alias.

Qualora dalle verifiche nelle banche dati in uso a codesti Uffici non emergano informazioni che consentano di attribuire allo straniero l'identità certa<sup>1</sup>, le generalità declinate nella fase del foto-segnalamento dovranno essere utilizzate per l'adozione di eventuali provvedimenti, pur non costituendo, come noto, l'identificazione esatta dello straniero.

Nel corso della ricerca dattiloscopica, curata, come è noto, dagli Uffici centrali e regionali del Servizio di Polizia Scientifica, è attribuito il codice unico identificativo (CUI) che, riportato nell'elenco dei precedenti dattiloscopici, dovrà essere sempre trascritto, di seguito ai dati anagrafici del cittadino straniero, su ciascun provvedimento adottato dagli Uffici immigrazione di codeste Questure.

Peraltro, il codice CUI dovrà essere sempre inserito, nel campo dedicato, in fase di aggiornamento della banca dati SDI.

## La consultazione nella banca dati SDI

Si rende necessario ribadire, anche in tale occasione, l'importanza di curare sempre la verifica nella banca dati SDI del nominativo (e degli eventuali alias) dello straniero. Correlata, infatti, alla fase identificativa mediante fotosegnalamento è sicuramente l'attività di consultazione delle banche dati in uso alle Forze di Polizia.

Il suddetto approfondimento, infatti, deve essere svolto, in ogni occasione sia rintracciato un cittadino straniero, in forza della norma di carattere generale di cui all'articolo 4, comma 3 del novellato decreto legislativo 286/98, ove è sancito che "Non è ammesso in Italia lo straniero... che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato... che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale..."<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Lo straniero potrebbe, infatti, a) essere stato fotosegnalato, nel passato, in occasione del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, b) aver esibito il proprio passaporto nel corso di progressi controlli di polizia; c) la sua reale identità potrebbe essere stata accertata mediante il canale INTERPOL ovvero dalle Autorità dello Stato di provenienza o di origine dello straniero.

<sup>2</sup> In merito, si osserva che in tema di anessione dal lavoro nero di cui alla legge n. 102 del 2009, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo, per contrasto al principio di ragionevolezza, l'automatico vs la condanna penale per uno dei reati di cui all'articolo 381 c.p.p. e il diniego dell'istanza di regolarizzazione: 3

RR/Ufficio AAGG

Via Tuscolana, 1558 00173 Roma





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

## La consultazione nella banca dati SIS

Si evidenzia la necessità di provvedere sempre alla verifica nella banca dati SIS, del nominativo (e degli eventuali *alias*) dello straniero.

Tale attività, infatti, deve essere svolta in ogni occasione sia rintracciato un cittadino straniero, in forza della norma di carattere generale inserita all'articolo 4, comma 3 del novellato decreto legislativo 286/98, ove è disposto che "non è ammesso in Italia lo straniero che ...sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone".

Il sopra enunciato dispositivo, del resto, ha disciplinato con maggiore puntualità la previsione inserita all'articolo 92, della Convenzione di Applicazione all'Accordo di Schengen, ratificata, come noto, dal legislatore nazionale con la legge n. 388/93.

## La consultazione nella banca dati Eurodac

Al fine di poter stabilire se uno straniero illegalmente presente sul territorio nazionale abbia in precedenza presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, si rende necessario ribadire l'importanza della consultazione delle impronte digitali nella banca dati Eurodac, che è effettuata da codesti Uffici in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 2725/2000, rispettivamente, negli articoli 4, 8 e 11.

In particolare, è previsto che la verifica delle impronte rilevate debba essere necessariamente svolta nelle due seguenti ipotesi:

- nel caso lo straniero abbia richiesto asilo (corrispondente, nell'apposito menù "Eurodac", all'opzione "RICHIESTA ASILO POLITICO")<sup>7</sup>
- nel caso lo straniero sia stato fermato dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, via mare, o aria della propria frontiera in provenienza da un Paese terzo e che non sia stato respinto (corrispondente, nell'apposito menù "Eurodac", all'opzione "INGRESSO ILLEGALE")<sup>8</sup>

Il medesimo Regolamento prevede, inoltre, al successivo articolo 11, la possibilità di ricorrere a tale attività accertamentale nelle ulteriori, seguenti, ipotesi:

- a) qualora lo straniero dichiari di avere inoltrato una domanda d'asilo, ma non indica lo Stato membro in cui l'ha presentata;
- b) qualora lo straniero non chieda l'asilo ma rifiuta di essere rimpatriato nel suo paese di origine affermando che vi si troverebbe in pericolo; oppure

tale condanna potrà essere solo uno degli elementi su cui la pubblica amministrazione potrà formulare un giudizio complessivo di pericolosità sociale dello straniero (cfr. con Corte Costituzionale, sentenza 6 luglio 2012, n. 172 e con Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 5 marzo 2013, n. 1331).

<sup>7</sup> In conformità all'articolo 4, del Regolamento (CE) n. 2725/2000.

<sup>8</sup> In conformità all'articolo 8, del Regolamento (CE) n. 2725/2000.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

- c) qualora lo straniero cerchi di evitare l'allontanamento con altri mezzi, rifiutandosi di cooperare alla propria identificazione, in particolare non esibendo alcun documento di identità oppure esibendo documenti falsi;

si rende necessario precisare che le tre ipotesi sopra elencate sono corrispondenti, nell'apposito menù "Eurodac", all'opzione "SPROVVISTO DI PERMESSO DI SOGGIORNO".

Ciò detto ed alla luce delle disposizioni operative diramate da questa Direzione Centrale con le note 300/C/2003/85/P/10.2.3/3°/DIV del 14 gennaio 2003 e 400/C/2007/1964/P/10.2.3 del 18 maggio 2007 (ALL. 2), si ritiene opportuno ribadire la particolare valenza del ricorso a tale sistema di indagine evidenziando che lo straniero, all'atto del rilevamento delle impronte digitali, dovrà essere informato in merito ai propri diritti<sup>10</sup>, mediante il modello in uso dal 2003.

Chiaramente la modulistica a disposizione, opportunamente modificata nelle relative parti, dovrà essere utilizzata in tutte le ipotesi specificamente previste dagli articoli 4, 8 e 11 del Regolamento n. 2725/2000.

## Modalità di richiesta di posto presso i Centri di identificazione ed espulsione nazionali

Nel ribadire che l'assegnazione dei posti presso i Centri di identificazione ed espulsione nazionali è disposta unicamente da questa Direzione Centrale<sup>11</sup>, di seguito alla formale richiesta inviata dall'Ufficio procedente, si rende necessario richiamare l'attenzione delle SSLL sulla scrupolosa osservanza delle disposizioni operative diramate con nota 400/B/32.1 prot. 13622 del 28 dicembre 2012 (ALL. 3)<sup>12</sup>.

In particolare, si richiama l'attenzione delle SSLL affinché sia sensibilizzato il personale preposto, alla corretta compilazione, in ogni sua parte, del nuovo modello di "richiesta assegnazione posti presso CIE nazionali" (ALL. 4).

Attenendosi, pertanto, alle opzioni opportunamente predisposte sul nuovo modello (ALL. 4), si dovrà aver cura di riportare le seguenti, particolari, informazioni:

- se lo straniero è identificato o meno, indicando, in caso positivo, la tipologia del suo documento in possesso (passaporto/lasciapassare/carta identità/patente di guida o altro);
- se il documento esibito è in originale o in copia;
- il dettaglio sintetico dei precedenti di polizia risultanti da AFIS (soprattutto qualora siano rilevanti ai fini della valutazione della pericolosità sociale);
- nel caso sia un richiedente asilo, tale informazione deve essere indicata nel corrispondente campo;

<sup>10</sup> Lo straniero di età non inferiore a quattordici anni.

<sup>11</sup> Così come specificamente previsto dall'articolo 18 del Regolamento n. 2725/2000.

<sup>12</sup> Nello specifico, dal Servizio Immigrazione di questa Direzione Centrale.

<sup>13</sup> In cui sono peraltro richiamate le pregresse direttive 400/B/2004/336/P/32.1/P/SERVIZIO del 26 maggio 2004 e 400/B/2009/928/2001°/DIV 27 novembre 2009 (ALL. 3).



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

- nel caso sia un cittadino tunisino, deve essere indicata la data di ultimo ingresso illegale in Italia (nella voce ALTRO);
- nel caso sia uno scarcerando, deve essere indicata la data di scarcerazione ed i reati commessi;

## Individuazione del mezzo di trasporto idoneo al rimpatrio e modalità operative per i servizi di scorta

Relativamente a tali tematiche, si rende necessario richiamare l'attenzione delle SSLL affinché ci sia attenta:

- alle disposizioni rese da questa Direzione Centrale con circolare 400/B/div/9.28.202 Prot. 2957 del 5 maggio 2010, aggiornate con nota 400/B/2013/9.28.202/1<sup>12</sup> Div del 21 gennaio 2013 e con seguente mail operativa del 23 gennaio 2013, aventi ad oggetto l'organizzazione dei servizi di rimpatrio e dei servizi di scorta (ALL. 5);
- ai relativi indirizzi operativi diramati con la nota 400/B/2005/89/P 15.4 del 17 febbraio 2005, cui è allegato il manuale, recentemente aggiornato, alla luce delle modifiche normative sopraggiunte, e reinoltrato con circolare n. 400/A/15.4 prot. 12034 del 3 aprile 2013 (ALL. 6).

Le direttive anzidette:

- delincono le "linee guida" cui è necessario attenersi per la corretta organizzazione ed esecuzione delle operazioni di rimpatrio, con particolare riferimento a quelle eseguite mediante l'utilizzo di un vettore aereo;
- forniscono agli operatori di polizia, impiegati nei servizi di scorta a persone da rimpatriare, il quadro esaustivo della normativa internazionale, europea e nazionale di riferimento.

Come ampiamente illustrato nelle richiamate direttive, per l'esecuzione corretta del rimpatrio, è sempre necessario:

- individuare il tipo di vettore e il relativo itinerario che consenta di raggiungere il Paese di destinazione finale;
- effettuare la "valutazione del rischio dell'operazione" al fine di determinare l'eventuale necessità di predisporre l'impiego della scorta;
- verificare l'effettiva possibilità di esecuzione del rimpatrio alla luce dello stato di salute dello straniero.

In particolare, relativamente all'individuazione del mezzo di trasporto idoneo<sup>13</sup>, occorre ribadire che possono essere utilizzati vettori<sup>14</sup>:

- di linea oppure

<sup>12</sup> Come nota, l'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, del novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede, esplicitamente, la necessità di reperire la "...disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo" all'effettuazione del rimpatrio.

<sup>13</sup> aerei, navali o terrestri.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

## • charter, dedicati.

Conformemente alle indicazioni operative rese, si rende necessario porre all'attenzione delle SSLL, ai fini dell'organizzazione dei servizi e dell'impiego del personale, le seguenti raccomandazioni:

- nel caso di utilizzo di vettori di linea, la scorta non è necessaria, di norma, solo per le operazioni, così dette, a rischio "basso";
- nell'ipotesi di rimpatrio di più persone, organizzato dal medesimo Ufficio, mediante l'utilizzo dello stesso vettore di linea, qualora tra queste ve ne sia anche solo una che richieda l'impiego della scorta, è sempre opportuno estendere tale misura anche agli altri componenti, indipendentemente dai singoli profili di pericolosità;
- nel caso il gruppo sia particolarmente consistente ovvero il rimpatrio sia eseguito con vettori charter, dedicati, il servizio di scorta deve essere sempre assicurato, anche laddove la valutazione del rischio operata non presenti, nel suo complesso, aspetti di particolare criticità.

Giova ribadire, infine, che l'impiego della scorta internazionale è disposta unicamente da questa Direzione Centrale<sup>15</sup>, di seguito alla formale richiesta inviata dall'Ufficio procedente, ed è definita caso per caso, sulla base dell'analisi dei rischi potenziali alla sicurezza, tenendo conto peraltro degli Orientamenti contenuti nella decisione 2004/573/CE, di indirizzo per l'esecuzione di ogni espulsione per via aerea.

## L'esodo dal territorio nazionale dello straniero espulso

Facendo seguito alle istruzioni operative rese con la richiamata circolare n. 400/A/2011/10.2.5 del 29 giugno 2011 (All. 1), si rende necessario ribadire che è consentito allo straniero, che sia in possesso di un documento di viaggio valido e che transiti in uscita da un ufficio di frontiera, lasciare volontariamente l'Italia. Nel caso in cui lo straniero sia destinatario di espulsione, gli uffici di frontiera interessati devono aggiornare la banca dati SDI<sup>16</sup>, dandone contestuale comunicazione alla Questura competente per il luogo di adozione del provvedimento.

In particolare, si invitano i Signori Dirigenti le Zone di Polizia di Frontiera alla sensibilizzazione degli Uffici di Polizia di Frontiera, richiamando la puntuale osservanza delle disposizioni diramate da questa Direzione Centrale con nota 400/C/div/11.10 prot. 7500, del 10 settembre 2012 (All. 7), relativamente alla corretta e tempestiva veicolazione del flusso informativo concernente le attività di rilievo disimpegnate.

<sup>15</sup> Nello specifico, dal Servizio Immigrazione di questa Direzione Centrale.

<sup>16</sup> Oltre alle eventuali segnalazioni all'autorità giudiziaria competente (nel caso in cui lo straniero si sia reso responsabile di violazioni differenti da quelle previste dall'articolo 10-bis, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni), l'ufficio di frontiera deve aggiornare la banca dati SDI, inserendo l'avvenuta esecuzione del provvedimento con le modalità tecniche previste. Come noto, dalla data dell'esodo decorre il divieto di rientro.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Allo scopo, infatti, di consentire la pronta osservazione degli eventi e, nell'eventualità, fornire idonee indicazioni di indirizzo, si riportano di seguito le modalità con le quali si dovrà provvedere ad informare questa Direzione Centrale.

Pertanto:

- nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00, dovrà essere contattata la Segreteria del Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri di questa Direzione Centrale, alle utenze telefoniche fisse 06/46530891 e 06/46530892 per il tempestivo coinvolgimento del funzionario di turno della Divisione frontiera;
- nei restanti casi e nei giorni festivi dovrà essere contattato il funzionario di turno della Direzione Centrale, reperibile all'utenza telefonica mobile 328/1508981.

Occorre, tuttavia, richiamare l'attenzione dei Signori Dirigenti le Zone di Polizia di Frontiera acchè il Responsabile dell'Ufficio di polizia di frontiera, nel caso di eventi di particolare rilevanza, provveda a darne tempestiva comunicazione telefonica al Direttore del Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri (3346910847) ovvero, in caso di sua assenza, al Direttore della Divisione Frontiera (3346901973).

\*\*\*\*\*

Allo scopo, peraltro, di agevolare il necessario, consueto, scambio informativo, si trasmette lo schema di riepilogo della struttura organizzativa della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, nel quale sono riportati i nominativi dei dirigenti e dei funzionari, responsabili o addetti a ciascun settore ed i relativi recapiti (Al. 8).

Si ringrazia per la consueta collaborazione, restando a disposizione per qualunque chiarimento sia ritenuto necessario. Atesa la particolare valenza delle indicazioni fornite, si confida nella consueta collaborazione delle S.S.L.L. affinché sia assicurata, con urgenza, la necessaria ed ampia diffusione tra il personale interessato.

I Signori Dirigenti le Zone di Polizia di Frontiera sono, altresì, pregati di voler estendere il contenuto della presente, per i profili di specifica competenza, ai dipendenti presidi ed agli Uffici con attribuzioni di polizia di frontiera.

IL DIRETTORE CENTRALE

R  
R/Ufficio AAGG

Via Tuscolana, 1558 00173 Roma

AGOSTO 5

## Istruzioni per la compilazione del modulo

- I moduli devono essere inviati al Servizio Polizia Scientifica solo da parte dei Gabinetti Regionali/Interregionali, che si occuperanno dell'assemblaggio dei dati inviati dagli Uffici di competenza
- Il file deve essere inviato all'indirizzo [casellariocentrale.sps@interno.it](mailto:casellariocentrale.sps@interno.it) in formato excel
- La struttura e l'intestazione delle colonne del modello non devono essere in alcun modo modificate
- Per ciascuna nazionalità deve essere inserita una riga
  - Qualora la nazionalità non sia conosciuta, utilizzare la dicitura "non comunicata" oppure "non dichiarata"
  - Nel caso in cui, a parità di nazionalità, i migranti venissero fotosegnalati per motivi diversi, deve essere creata una riga distinta per ciascun motivo
- Nella colonna "Ufficio operante", indicare l'ufficio di polizia scientifica che procede al fotosegnalamento e la provincia di competenza (es. G.P.P.S. Bolzano)
- Nelle colonne numeriche (uomini, donne, ecc.) ed in quelle di tipo data ed ora non deve essere inserito testo libero
- Nella colonna "minori di anni 14" non occorre distinguere maschi e femmine
- Il totale dei migranti deve sempre corrispondere alla somma dei singoli elementi. Utilizzare le colonne "allontanatisi" ed "indisponibili" per gli individui non fotosegnalati
  - Per "indisponibile" di intende qualunque motivo diverso dall'allontanamento (ricoveri, rifiuti, ecc.)
- Qualora il numero di migranti previsti per una certa sede differisse dal totale delle persone effettivamente giunte, darne indicazione nelle note





Augusto 6

N.400/2011/10.2.5

Roma, data del protocollo

OGGETTO: decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della Direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari".

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
c. p. c. AL GABINETTO DEL MINISTRO	<u>ROMA</u>
AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	<u>ROMA</u>
AI SIGNORI PREFETTI - U.T.G. DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO	<u>BOLZANO</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO	<u>TRENTO</u>
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO PER LA REGIONE VAL D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

#### Premessa

Con circolare del Gabinetto del Ministro del 23 giugno 2011, sono stati illustrati i contenuti del decreto-legge n. 89 in oggetto indicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso 23 giugno 2011. Con tale norma, entrata in vigore il successivo 24 giugno, il legislatore ha inteso:

- integrare la disciplina del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30<sup>1</sup> e successive modificazioni<sup>2</sup>, in tema d'ingresso e soggiorno in Italia dei comunitari e dei loro familiari, anche se cittadini di uno Stato terzo (all. 1);

<sup>1</sup> Recante "Attuazione della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri".

<sup>2</sup> Decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 32.



- recepire, nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, i contenuti della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>, del 16 dicembre 2008, sul rimpatrio di cittadini stranieri (all. 2).

#### Ingresso e soggiorno in Italia dei comunitari e dei loro familiari, anche se cittadini di uno Stato terzo

Con il decreto-legge in esame, il legislatore, fra l'altro, ha specificato che:

- tra i requisiti per l'ingresso ed il soggiorno del familiare straniero del cittadino dell'Unione non è più richiesto il possesso del visto. Peraltro, già nelle *linee guida* fornite nel luglio 2009, la Commissione europea aveva chiarito che il rilascio della *carta di soggiorno* prescindesse dal requisito del soggiorno legale, in uno Stato membro, del familiare straniero del cittadino dell'Unione e, conseguentemente, dal possesso da parte del cittadino straniero di un visto d'ingresso<sup>4</sup>;
- il ricorso al sistema di assistenza sociale non è considerato, automaticamente, come causa di allontanamento del comunitario o del suo familiare straniero, ma occorre una valutazione caso per caso<sup>5</sup>;
- i provvedimenti di allontanamento<sup>6</sup> siano adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza<sup>7</sup>. Pertanto, il legislatore ha rimarcato la necessità che sia valutata la gravità della minaccia, valutazione che già attualmente viene effettuata ai fini dell'adozione del provvedimento;
- l'allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza possa continuare ad essere effettuato anche nei confronti di soggetti che appartengono a nessuna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge n. 1423 del 1956, in presenza di comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica<sup>8</sup>;
- i provvedimenti di allontanamento adottati per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza possano essere immediatamente eseguiti qualora ne sia valutata l'urgenza, da parte del Prefetto.

<sup>3</sup> Recante "Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

<sup>4</sup> Cf. con articoli 6, comma 2, e 10, comma 2, della Direttiva ed articoli 6, comma 2, 9, comma 5, lettera a) e 10, comma 3, lettera a), decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, come modificato dal decreto-legge in esame. Tali interventi sono conformi agli orientamenti forniti con circolare 400/A/2009/10.4.39.1 n. 5355 del 28 agosto 2009.

<sup>5</sup> Cf. con articolo 14, comma 3, della Direttiva ed articolo 21, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, come modificato dal decreto-legge in esame.

<sup>6</sup> Quello adottato per motivi di ordine pubblico compete al Prefetto e non più al Ministro dell'Interno, come si evince dall'articolo 20, comma 9, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, come modificato dal decreto-legge in esame.

<sup>7</sup> Articolo 20, comma 4, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, come modificato dal decreto-legge in esame.

<sup>8</sup> Articolo 20, comma 3, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, come modificato dal decreto-legge in esame.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

nell'ambito del singolo caso<sup>9</sup>. Pertanto, occorre che dalle motivazioni poste a base del provvedimento emergano, a carico del destinatario, gli elementi compromessi l'incompatibilità della sua ulteriore permanenza sul territorio nazionale con la civile e sicura convivenza;

nei confronti della persona allontanata per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, qualora la stessa permanga sul territorio nazionale oltre il termine concesso, possa essere adottato un provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico. In tale ipotesi, la misura è immediatamente eseguita dal Questore<sup>10</sup>.

## Le discipline dell'azione di rimpatrio nei confronti di cittadini stranieri

Come già anticipato con circolare del 17 dicembre 2010<sup>11</sup>, a differenza del novellato decreto legislativo n. 286 del 1998, basato sull'immediata ed automatica espulsione dello straniero che soggiorna illegalmente sul territorio nazionale<sup>12</sup>, la Direttiva n. 115 del 2008 introduce un meccanismo espulsivo "ad intensità graduale crescente".

Pertanto, il decreto-legge in analisi prevede la concessione allo straniero di un termine per la partenza volontaria, e non il suo accompagnamento immediato alla frontiera, purché:

- non sussista il rischio di pregiudicare l'effettivo suo ritorno nel Paese di origine o in un altro Stato;
- il termine per partire volontariamente sia stato esplicitamente chiesto dall'interessato. A tal fine, sarà utilizzato l'allegata scheda informativa (all. 3).

In particolare, si dovrà tenere presente che:

- ogni provvedimento di rimpatrio deve essere emesso solo dopo aver valutato il singolo caso;
- in tale contesto, qualora non ricorrano i presupposti per l'accompagnamento immediato alla frontiera, a richiesta dell'interessato potrà essere a lui concesso un termine per la partenza volontaria, tra i 7 e i 30 giorni, prorogabile in presenza di determinate condizioni<sup>13</sup>;
- durante tale periodo, al fine di evitare il rischio di fuga, il Questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche adeguate, per un importo proporzionato al

<sup>9</sup> Lo stesso Prefetto, al momento dell'adozione del provvedimento, può concedere all'interessato un termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e che, nei casi di comprovata urgenza, può essere ridotto a dieci giorni (articolo 20, comma 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni).

<sup>10</sup> Articolo 21, comma 4, primo periodo, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, come modificato dal decreto-legge in esame.

<sup>11</sup> Circolare 400/B/1\* Div/10.2.5 prot. n. 0008802, avente ad oggetto: "Cittadini stranieri in posizione di soggiorno irregolare".

<sup>12</sup> Ad eccezione del titolare di permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni e non rinnovato, che veniva espulso non con l'accompagnamento immediato alla frontiera, bensì con l'intimazione a lasciare volontariamente l'Italia entro 15 giorni.

<sup>13</sup> Cfr. con articolo 7 della Direttiva ed articolo 13, commi 5 e 5.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dal decreto-legge in esame.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo<sup>14</sup>. Inoltre, con apposito provvedimento<sup>15</sup>, il Questore dispone una o più delle seguenti misure nei confronti dello straniero, la cui inottemperanza è penalmente sanzionata<sup>16</sup>:

- > consegna del passaporto o di altro documento equipollente valido;
- > obbligo di dimora in un luogo ove possa essere agevolmente rintracciato;
- > obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica, specificatamente indicato nel provvedimento;

il termine per la partenza volontaria non è concesso allo straniero e si procede al suo accompagnamento immediato alla frontiera<sup>17</sup>, qualora:

- > ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ovvero all'articolo 3, comma 1, decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni della legge 31 luglio 2005, n. 155, ovvero
- > ricorrano le ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 del novellato decreto legislativo n. 286 del 1998 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, ovvero
- > sussista il rischio di fuga<sup>18</sup>, ovvero
- > la sua domanda di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta, ovvero
- > lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui agli articoli 13, comma 5.2 e 14, comma 1-bis, ovvero
- > lo straniero, senza un giustificato motivo, non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, ovvero
- > lo straniero non abbia richiesto la concessione del termine per la partenza volontaria<sup>19</sup>.

il rischio di fuga dello straniero, ossia il pericolo che lo stesso possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione, si configura laddove l'interessato<sup>20</sup>:

<sup>14</sup> Per il 2011, l'importo dell'assegno sociale ammonta a Euro 5.424,9, pari a Euro 417,3 mensili (circolare M.400/A/2011/12.188.7 prot. 691 del 28 gennaio 2011).

<sup>15</sup> Che ha effetto dalla data di notifica all'interessato e deve essere trasmesso al competente Giudice di Pace per la convalida nelle successive 48 ore. Parallelamente, la Questura competente deve provvedere all'aggiornamento della banca dati SDI, inserendo il provvedimento adottato, utilizzando una specifica parola chiave (provvedimento del questore correlato alla partenza volontaria).

<sup>16</sup> Cfr. con articolo 7, comma 3 della Direttiva ed articolo 13, comma 5.2, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto-legge in esame. Ai fini dell'esecuzione del rimpatrio non deve essere chiesto il rilesco del nulla osta alla competente autorità giudiziaria.

<sup>17</sup> Articolo 13, comma 4, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto-legge in esame.

<sup>18</sup> Codificato dall'articolo 13, comma 4-bis, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto-legge in esame.

<sup>19</sup> Come previsto dall'articolo 13, comma 5.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto-legge in esame.

<sup>20</sup> Cfr. con articolo 3, paragrafo 7 della Direttiva ed articolo 13, comma 4-bis, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto-legge in esame.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- ▶ non possieda il passaporto o altro documento equipollente, in corso di validità, ovvero
  - ▶ non dimostri, esibendo idonea documentazione, la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato, ovvero
  - ▶ in passato abbia attestato o dichiarato generalità non veritiere, ovvero
  - ▶ risulti inottemperante ad una precedente espulsione con intimazione, ovvero ad un divieto di reingresso sul territorio nazionale, oppure ad uno dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14<sup>21</sup>, ovvero
  - ▶ abbia violato il provvedimento con cui il Questore ha adottato, nei suoi confronti, una o più tra le misure che devono essere disposte in caso di concessione del termine per la partenza volontaria;
- il provvedimento di espulsione è corredato da un divieto di rientrare nel territorio dello Stato<sup>22</sup>;
  - nel caso sia stato concesso un termine per la partenza volontaria, il divieto di rientro decorre comunque dalla scadenza del termine ultimo<sup>23</sup> assegnato, anche qualora lo straniero abbia lasciato il territorio nazionale entro lo stesso termine<sup>24</sup>. A tale riguardo, si precisa che il divieto di rientro<sup>25</sup> può essere revocato dal competente Prefetto<sup>26</sup>, laddove lo straniero presenti una formale istanza e provi di aver lasciato il territorio nazionale entro la data prescritta;
  - il suddetto divieto di rientro opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Tuttavia, può essere previsto un termine superiore a cinque anni<sup>27</sup>, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso, qualora il provvedimento di espulsione sia stato adottato ai sensi:
    - ▶ dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del novellato decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero
    - ▶ dell'articolo 3, comma 1, decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

<sup>21</sup> Vi rientrano anche il trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione, il provvedimento con cui sono adottate misure alternative al suddetto trattenimento, l'ordine del Questore.

<sup>22</sup> Cfr. con articolo 11 della Direttiva ed articolo 13, commi 13 e 14, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dal decreto-legge in esame.

<sup>23</sup> In quanto il Prefetto, valutato il singolo caso, può prorogare il termine concesso, laddove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale. Cfr. con articolo 7, comma 1 della Direttiva ed articolo 13, comma 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto-legge in esame.

<sup>24</sup> Cfr. con articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della Direttiva ed articolo 13, comma 14, ultimo periodo, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto-legge in esame.

<sup>25</sup> Dalla stessa data decorre anche la segnalazione di inammissibilità in ambito Schengen, da inserirsi nel Sistema Informativo Schengen dalla Questura competente per il luogo di adozione del provvedimento di espulsione.

<sup>26</sup> Cfr. con articolo 11, comma 1 della Direttiva ed articolo 13, comma 14, ultimo periodo, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto-legge in esame.

<sup>27</sup> Cfr. con articolo 11, comma 2 della Direttiva ed articolo 13, comma 14, primo e secondo periodo, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dal decreto-legge in esame.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- la sanzione penale per l'inottemperanza al divieto di rientro è comminata allo straniero comunque destinatario di un provvedimento di espulsione;
- particolari garanzie sono previste per determinate categorie di persone<sup>28</sup>, in caso di respingimento o di esecuzione dell'espulsione.

Inoltre:

- il trattamento dello straniero in un centro di identificazione ed espulsione è disposto qualora non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante l'accompagnamento alla frontiera o il respingimento, per la presenza di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento<sup>29</sup>. Il periodo massimo di trattenimento è stato elevato a 180 giorni, prorogabile per ulteriori 12 mesi solo qualora, nonostante ogni ragionevole sforzo, non sia stato possibile procedere all'allontanamento dello straniero, a causa della sua mancata cooperazione al rimpatrio o di ritardi nell'ottenimento della documentazione necessaria dai Paesi terzi;
- in caso di indebito allontanamento dal C.I.E., nei confronti dello straniero è adottato un nuovo provvedimento di trattenimento<sup>30</sup>;
- il Questore, in alternativa al trattenimento nel C.I.E., con specifico provvedimento<sup>31</sup>, la cui inottemperanza è penalmente sanzionata, può disporre una o più delle seguenti misure nei confronti dello straniero in possesso di passaporto o di documento equipollente valido e che non sia socialmente pericoloso:
  - ▶ consegna del passaporto o di altro documento equipollente valido;
  - ▶ obbligo di dimora in un luogo ove possa essere agevolmente rintracciato;
  - ▶ obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica, specificatamente indicato nel provvedimento<sup>32</sup>;

<sup>28</sup> Cfr. con articoli 3, comma 9 e 16, comma 3 della Direttiva ed articolo 19, comma 2-bis, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto-legge in esame. Le categorie interessate sono le persone affette da disabilità, gli anziani, i minori, i componenti di famiglie monoparentali con figli minori, le vittime di gravi violenze, psicologiche, fisiche o sessuali. Sul tema, si richiama anche il contenuto dei precedenti articoli 19 e 31, comma 4, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 28 D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.

<sup>29</sup> Cfr. con articolo 15, comma 1 della Direttiva ed articolo 14, comma 1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto-legge in esame. Tra le cause legittimanti la misura vi rientrano, oltre a quelle idonee ad evidenziare il rischio di fuga, anche la necessità di effettuare accertamenti supplementari in ordine all'identità o alla nazionalità dello straniero, l'esigenza di acquisire documenti per il viaggio, l'indisponibilità transitoria del vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, la necessità di acquisire il nulla osta dell'autorità giudiziaria in pendenza di procedimento penale (laddove richiesto).

<sup>30</sup> Articolo 14, comma 7, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto-legge in esame. Il provvedimento va trasmesso alla competente autorità giudiziaria per i successivi adempimenti.

<sup>31</sup> Che ha effetto dalla data di notifica all'interessato e deve essere trasmesso al competente Giudice di Pace per la convalida nelle successive 48 ore. Peraltro, la Questura competente deve aggiornare la banca dati SDI, inserendo il provvedimento adottato, utilizzando una specifica parola chiave (provvedimento del questore alternativo al trattenimento nel C.I.E.).

<sup>32</sup> Cfr. con articolo 15 della Direttiva ed articolo 14, comma 1-bis, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dal decreto-legge in esame.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- il termine per adempiere all'ordine del Questore<sup>33</sup> a lasciare l'Italia è elevato da cinque a sette giorni. L'inottemperanza, salvo giustificato motivo, è sanzionata con una pena pecuniaria. L'effettivo rimpatrio dello straniero inottemperante deve essere comunicato all'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato, affinché possa emanare sentenza di non luogo a procedere<sup>34</sup>. La pena pecuniaria da irrogare può essere sostituita dal giudice con l'espulsione<sup>35</sup>;
- è introdotto il rimpatrio volontario e assistito, al quale non può accedere lo straniero che si trovi in una delle situazioni esplicitamente indicate dal legislatore<sup>36</sup>. Le linee guida per la realizzazione dei citati programmi saranno definite con decreto del Ministro dell'Interno.

## Direttive operative

Da quanto illustrato, emerge in particolare che:

- la posizione di ogni straniero che soggiorna illegalmente sul territorio nazionale deve essere attentamente valutata;
- a tale proposito, lo straniero deve essere intervistato, al fine di evidenziare quelle informazioni necessarie ad assicurare la completezza dell'attività istruttoria (allegato 4);
- qualora emergano motivi impeditivi alla concessione del termine per la partenza volontaria, il rimpatrio viene disposto con l'accompagnamento immediato alla frontiera;
- particolare attenzione deve essere rivolta nella illustrazione dei motivi posti a fondamento di ogni provvedimento adottato.

Per quanto concerne i profili di polizia di frontiera, con il decreto-legge in esame il legislatore ha introdotto procedure più snelle qualora lo straniero, illegalmente soggiornante, è identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne<sup>37</sup>.

Infatti, allo scopo di incentivare l'esodo volontario dello straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, è previsto che:

- non incorra in alcuna sanzione penale lo straniero che viene identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli della polizia di frontiera<sup>38</sup>;
- non venga disposta l'espulsione dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne; in tale circostanza, qualora il

<sup>33</sup> Cfr. con articolo 8, comma 3 della Direttiva ed articolo 14, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dal decreto-legge in esame.

<sup>34</sup> Articolo 14, commi 5-sestus e 5-septies, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto-legge in esame. Ai fini dell'esecuzione del rimpatrio, non deve essere chiesto il rilascio del nulla osta all'autorità giudiziaria competente all'accertamento dell'inottemperanza all'ordine questorile.

<sup>35</sup> Articolo 16, comma 1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto-legge in esame.

<sup>36</sup> Articolo 14-ter, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto-legge in esame.

<sup>37</sup> Cfr. con Considerando 6 ed articolo 4 della Direttiva e gli articoli 10-bis, comma 2 e 13, comma 2-ter, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dal decreto-legge in esame.

<sup>38</sup> Articolo 10-bis, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto-legge in esame.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

provvedimento di espulsione sia stato già adottato, lo stesso non viene eseguito<sup>39</sup>. E' così consentito allo straniero, che sia in possesso di un documento di viaggio valido e che transi in uscita da un ufficio di frontiera, di lasciare volontariamente l'Italia<sup>40</sup>. Nel caso in cui lo straniero sia già destinatario di espulsione, gli uffici di frontiera interessati devono aggiornare la banca dati SDI<sup>41</sup>, dandone contestuale comunicazione alla Questura competente per il luogo di adozione del provvedimento.

\*\*\*\*\*

Nell'ambito della procedura di emersione disciplinata dalla legge n. 102 del 2009, potrebbero emergere situazioni in cui, a fronte di una definizione favorevole dell'istanza da parte dello Sportello Unico per l'immigrazione, la competente Questura abbia negato o revocato il permesso di soggiorno richiesto dallo straniero.

A tale proposito, laddove il provvedimento negativo del Questore sia fondato esclusivamente sull'esistenza di una sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 14, comma 5-ter, del novellato decreto legislativo n. 286 del 1998, sarà possibile riesaminare la determinazione non favorevole precedentemente assunta, in presenza di un'apposita istanza prodotta dall'interessato, a condizione che siano soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla norma.

\*\*\*\*\*

In considerazione della particolarità della situazione e dei prevedibili e variegati riflessi che potrebbero ricadere sull'attività operativa, potranno essere contattate sul tema le utenze telefoniche 06-46530932 (1° Dirigente POMPONIO dr. Paolo) e 06-46530978 (Vice Questore Aggiunto RENZI dr.ssa Raffaella).

<sup>39</sup> Articolo 13, comma 2-ter, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto-legge in esame.

<sup>40</sup> In conformità al Codice Frontiere Schengen<sup>40</sup> che, all'articolo 11, par. 3, riserva alle discrezionalità dello Stato membro la facoltà di espellere lo straniero illegalmente soggiornante, identificato in uscita dal territorio nazionale alla frontiera esterna.

<sup>41</sup> Oltre alle eventuali segnalazioni all'autorità giudiziaria competente (nel caso in cui lo straniero si sia reso responsabile di violazioni differenti dalla fattispecie di reato prevista dall'articolo 10-bis, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni), l'ufficio di frontiera deve aggiornare la banca dati SDI, inserendo l'avvenuto esecuzione del provvedimento con le modalità tecniche che saranno successivamente rese note. Infatti, dalla data dell'esodo decorre il divieto di rientro.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

\*\*\*\*\*

Attesa l'importanza e la delicatezza della tematica oggetto della presente circolare, si confida nella consueta fattiva e puntuale collaborazione da parte delle SS. LL.

A tale proposito, i Signori Dirigenti le Zone di Polizia di Frontiera sono pregati di voler estendere, con urgenza, il contenuto delle presenti, per i profili di specifica competenza, ai dipendenti presidi ed agli Uffici con attribuzioni di polizia di frontiera.

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Manghelli



# Ministero dell'Interno

DIRETTORE DEL MINISTERO

N. 17102/124

Roma, 23 GIU 2011

AI SIGGRI PREFETTI DELLA  
REPUBBLICA  
LOBO SEMI

AI SIGGRI COMMISSARI DEL  
GOVERNO PER LE PROVINCE  
AUTONOME

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE  
AUTONOMA VALLE D'AOSTA

AOSTA

o.p.c.

AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  
INTERNI E TERRITORIALI

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA  
SICUREZZA

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA'  
CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

ALL'UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E  
RELAZIONI PARLAMENTARI

S E D E

Ministero dell'Interno  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza



Direzione Centrale Immigrazione

ADP: IMMIGRAZIONE

Prot. 0000124 del 23/06/2011

ur: 400/10

Pres. 41.334



MINISTERO  
INTERNO

# Ministero dell'Interno

DIRETTORE DEL MINISTERO

2

**OGGETTO:** Decreto legge 23 giugno 2011, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della Direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari".

Si attira l'attenzione delle SS.LL. sull'avvenuta pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2011, del decreto legge 23 giugno 2011, n. 89, recante "Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della Direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari".

Il decreto legge si articola in due Capì: il primo è dedicato al recepimento delle direttive in materia di "libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari" (Direttiva 2004/38/CE), mentre il secondo contiene le disposizioni per il recepimento della direttiva "rimpatri" (Direttiva 2008/115/CE).

In merito al provvedimento, che nei prossimi giorni sarà sottoposto all'esame parlamentare per la successiva conversione, e potrà quindi subire eventuali modifiche, si ritiene di dover fornire alcune prime indicazioni sulle principali disposizioni da esso introdotte.

## CAPO I

Come si può rilevare dall'esame del provvedimento, le integrazioni al decreto legislativo 30/2007, e successive modifiche e integrazioni, con il quale era stata trapiantata nel nostro ordinamento la Direttiva 2004/38/CE, non comportano, nel complesso, modificazioni sostanziali al quadro normativo vigente. Esso infatti sono essenzialmente dirette a definire meglio alcuni ambiti di applicazione del predetto decreto.

Tra le novità di maggior rilievo, si segnalano, in particolare, le disposizioni che consentono la verifica circa la sussistenza delle condizioni per il soggiorno dei cittadini comunitari solo in presenza di ragionevoli dubbi, escludendo quindi la possibilità di controlli sistematici (art. 1, comma 1 lett. e) e quelle che individuano nella "sufficiente" gravità della minaccia ai diritti

MINISTERO  
INTERNO

# Ministero dell'Interno

DIRETTORE DEL MINISTERO

3

fondamentali della persona o all'incolumità pubblica il presupposto necessario all'adozione dei provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico e per motivi imperativi di pubblica sicurezza (art. 1, comma 1 lett. g) n. 2 e 3).

Con le modifiche introdotte dal decreto legge, la competenza all'adozione dei provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico viene attribuita al Prefetto (art. 1, comma 1 lett. g) n. 4). Resta quindi confermata in capo al Ministro la competenza all'adozione dei provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e, limitatamente ai minacci e ai beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel nostro Paese nei dieci anni precedenti, per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

La novella legislativa riformula anche l'art. 20, comma 11, del D.Lgs. 30/2007, stabilendo che l'esecuzione immediata dei provvedimenti di allontanamento da parte del Questore può essere disposta qualora, caso per caso, se ne ravvii l'urgenza in relazione all'incapacità dell'interessato permanenza dell'interessato sul territorio nazionale con la civile e sicura convivenza (art. 1, comma 1 lett. g) n. 5).

Con riguardo al cittadino comunitario destinatario di un provvedimento di allontanamento per il venir meno delle condizioni che legittimano il soggiorno, è previsto, in luogo delle sanzioni stabilite dalla precedente formulazione, che qualora il predetto sia stato individuato sul territorio nazionale oltre il termine stabilito senza presentare l'attestazione circa l'adempimento dell'obbligo di allontanamento, il Prefetto possa adottare nei suoi confronti un provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico immediatamente eseguibile dal Questore con accompagnamento alla frontiera (art. 1, comma 1 lett. h) n. 2).

## CAPO II

In materia di rimpatri, il decreto legge modifica, in particolare, le disposizioni che disciplinano la modalità di esecuzione dei provvedimenti di espulsione.

Esso prevede una procedura di espulsione coattiva immediata, previa valutazione del singolo caso, per le ipotesi in cui il cittadino irregolare di un Paese terzo costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica



Ministero dell'Interno

UFFICIO DEL MINISTRO

4

sicurezza o la sicurezza nazionale, ovvero quando lo straniero abbia tenuto comportamenti che dimostrino la volontà di non assoggettarsi alla procedura di rimpatrio (rischio di fuga, inosservanza senza giustificato motivo del termine stabilito per la partenza volontaria, violazione di una o più delle misure di garanzia disposte dal Questore per evitare il rischio di fuga, mancata richiesta del termine per la partenza volontaria), o ancora qualora lo straniero sia stato espulso a titolo di misura di sicurezza o di sanzione alternativa alla detenzione, ovvero quando abbia presentato una domanda di soggiorno manifestamente infondata o fraudolenta (art. 3, comma 1 lett. c) n. 3).

L'accertamento, caso per caso, dell'esistenza o meno del rischio di fuga è rimesso al Prefetto. Sulla base dei criteri fissati dalla norma, il rischio di fuga si configura qualora risulti almeno una delle seguenti circostanze: il mancato possesso da parte dello straniero dell'attestato del passaporto o di un documento equipollente in corso di validità, la mancanza di un alloggio stabile, aver fornito in passato false generalità, non aver ottemperato a precedenti provvedimenti impartiti dall'autorità, aver violato le prescrizioni connesse alla partenza volontaria e alle misure meno coercitive rispetto al trattamento (art. 3, comma 1 lett. c) n. 4).

Il decreto legge, conformemente alla direttiva, disciplina anche la procedura del rimpatrio dello straniero mediante la concessione da parte del Prefetto di un termine compreso tra sette e trenta giorni per la partenza volontaria. La norma chiarisce che detta procedura è attivabile qualora non ricorrano le condizioni per il rimpatrio immediato dallo straniero (art. 3, comma 1 lett. c) n. 5).

Viene pure previsto che, nel caso in cui venga concesso tale termine, il Questore, oltre alla prestazione di garanzie finanziarie, disponga una o più misure, soggette alla convalida del Giudice di Pace, finalizzate ad assicurare l'effettività del provvedimento di allontanamento. Le misure individuate dalla norma sono quelle della consegna del passaporto, dell'obbligo di dimora e della presentazione presso un ufficio di polizia (art. 3, comma 1 lett. c) n. 6).

Vengono anche stabilite misure alternative al trattamento nei CIE. La norma prevede infatti che, nei casi in cui lo straniero irregolare sia in possesso di passaporto o di un documento equipollente e l'espulsione non sia



Ministero dell'Interno

UFFICIO DEL MINISTRO

5

stata disposta per motivi di sicurezza dello Stato o di prevenzione del terrorismo o di ordine pubblico o per l'appartenenza dello straniero alle categorie di cui alle leggi 1423/56 e 575/65, e successive modificazioni ed integrazioni, nei suoi confronti possono essere applicate, in luogo del trattamento, una o più delle seguenti misure: la consegna del passaporto, l'obbligo di dimora e l'obbligo di presentazione a un ufficio della Forza pubblica. Anche tali misure, come il trattamento nei CIE, sono soggette alla convalida del Giudice di Pace (art. 3, comma 3 lett. d) n. 2).

Per quanto riguarda invece il trattamento nei CIE, oggi stabilito fino a un massimo di centottanta giorni complessivi, la disposizione in esame prevede che il Questore qualora, nonostante ogni ragionevole sforzo, non sia stato possibile procedere all'allontanamento a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero interessato o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, possa richiedere al Giudice di Pace, di volta in volta, la proroga del trattamento per periodi non superiori a sessanta giorni, fino a un massimo di ulteriori dodici mesi (art. 3, comma 1 lett. d) n. 3).

Il termine per l'ottemperanza da parte dello straniero all'ordine impartito dal Questore ai sensi dell'art. 14, comma 5 bis del D.Lgs. 286/98, e successive modificazioni o integrazioni, è elevato da cinque a sette giorni (art. 3, comma 1 lett. d) n. 4).

Il provvedimento dispone poi che l'ottemperanza agli ordini di allontanamento del Questore, come quella alle misure del medesimo adottate per evitare la fuga dello straniero cui è stato concesso un periodo per la partenza volontaria, ovvero alle misure alternative al trattamento presso i CIE, è punita con la pena pecuniaria della multa. Gli importi sono rapportati alla gravità delle violazioni (art. 3, comma 1 lett. d) n. 5).

Previa valutazione del singolo caso, nei confronti dello straniero è adottato un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera. Nel caso in cui non sia possibile darvi esecuzione, è previsto il trattamento dello straniero presso il CIE, ovvero la notifica dell'ordine di allontanamento (art. 3, comma 1 lett. d) n. 6).

Va sottolineato che, per effetto delle nuove disposizioni, che hanno sostituito alla pena detentiva della reclusione quella pecuniaria della multa, il



Ministero dell'Interno  
QUARANTO DEL MINISTRO

6

procedimento penale susseguente all'insottemperanza agli ordini del Questore di lasciare il territorio nazionale impartiti ai sensi dell'art. 14, commi 5 bis e 5 ter del D.Lgs. 286/98, e successive modifiche o integrazioni, viene ricondotto a quello già previsto per il reato di immigrazione clandestina di cui all'art. 10 bis del citato D.Lgs. 286/98, con la possibilità per il Giudice di Pace di sostituire la condanna dello straniero irregolare con l'espulsione del medesimo.

Senza in ragione della necessità di adeguare il nostro ordinamento a quello comunitario, le nuove disposizioni prevedono che il divieto di ringresso dello straniero, da determinarsi caso per caso, non possa essere superiore a cinque anni. Periodi più lunghi di divieto possono essere fissati per gli stranieri destinatari di provvedimenti di espulsione per motivi di sicurezza dello Stato o di prevenzione del terrorismo o di ordine pubblico o perché appartenenti alle categorie di cui alle citate leggi 1423/56 e 575/65, e successive modificazioni ed integrazioni, sempre tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti al singolo caso. La norma introduce anche un periodo minimo di divieto fissato in tre anni (art. 3, comma 1 lett. e) n. 9).

Il decreto legge disciplina infine l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito degli stranieri irregolari verso i Paesi di origine o provenienza, prevedendo a tal fine la collaborazione di organizzazioni, enti o associazioni ed enti locali. La disposizione demanda a un decreto ministeriale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, la formulazione delle linee guida per l'attivazione dei programmi (art. 3, comma 1 lett. e).

Questo nuovo organico disegno di riforma, soprattutto nella parte che attiene all'esecuzione dei rimpatri, richiede un'intensificazione dell'impegno e degli sforzi da parte degli uffici preposti allo scopo di garantire, sin dalla prima fase di applicazione delle nuove disposizioni, continuità ed efficacia nell'azione di contrasto all'immigrazione irregolare.

In questo quadro, si reputa opportuno che le SS. LL. intengano costantemente con le competenti Questure al fine di assicurare uniformità all'azione amministrativa nella delicata materia.



Ministero dell'Interno  
QUARANTO DEL MINISTRO

7

Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali, il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione potranno fornire, ciascuno per i profili di rispettiva competenza, gli opportuni indirizzi applicativi.

\*\*\*\*\*

A fronte della rilevanza della questione aperta da alcune pronunce giurisprudenziali, si ritiene opportuno fornire alle SS.LL. alcune linee di indirizzo in relazione a quelle procedure di espulsione dal lavoro irregolare nelle quali sia venuta in rilievo, quale causa ostativa all'ammissione delle dichiarazioni di emersione, una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 14 comma 5 ter del D.Lgs. 286/98, e successive modifiche o integrazioni, perché ne portino a conoscenza i dirigenti degli Sportelli Unici per l'immigrazione.

Con riguardo alle fattispecie non ancora definite, la ripetizione del procedimento, in sede di ammissione, potrà avvenire di ufficio (con nuova comunicazione di avvio ex art. 7 legge 241/90), risultandovi un evidente interesse pubblico, in particolare nelle seguenti ipotesi:

- quando ancora non è stato notificato il decreto di diniego dell'ammissione ai richiedenti;
- quando è pendente il ricorso giurisdizionale o straordinario;
- quando deve ancora spirare il termine di 120 giorni dalla notifica, valido per l'impugnazione.

In questi casi si dovrà procedere all'acquisizione di un nuovo parere del Questore e al conseguente riesame della domanda.

È da escludere invece che una tale prassi possa essere seguita per le procedure già definitive. Queste, infatti, devono ritenersi valide e il provvedimento finale conseguono pienamente efficace. Per esse, pertanto, lo Sportello Unico dovrà astenersi da qualsiasi iniziativa.

Tuttavia lo Sportello Unico, sempre a condizione che il diniego si sia fondato esclusivamente sulla esistenza di una sentenza di condanna per il reato di cui al comma 5 ter del D.Lgs. 286/98, potrà procedere ed emanare degli atti in presenza di un apposita istanza prodotta dal datore di lavoro, unico soggetto legittimato alla presentazione della richiesta, ai sensi



*Ministero dell'Interno*  
CABINETTO DEL MINISTRO

8

della legge 102/2009, effettuando un approfondito accertamento circa la puntuale sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa.

In relazione a ulteriori fattispecie residue, per le quali possono profilarsi altri aspetti controversi, gli Sportelli Unici potranno ricordare direttamente con il Dipartimento per la libertà civili e l'immigrazione.

**D'ORDINE DEL MINISTRO  
IL CAPO DI CABINETTO**  
(Procedente)